



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^A Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot. nr. 38063/2011

Ordinanza Dirigenziale Nr. 398 /2011

IL DIRIGENTE DELLA VI^A A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.

Premesso che con Deliberazioni della Giunta Comunale n.69 del 26 maggio 2011 e n.77 del 6 giugno 2011 sono stati approvati gli interventi e le iniziative di promozione turistica per l'estate monopolitana 2011 unitamente al programma "FestivalMare" che prevedono e promuovono una serie di attività e iniziative culturali, sportive, musicali e di spettacolo, che costituiscono un'importante forma di intervento per la valorizzazione ed il rinforzo dell'identità del nostro territorio, soprattutto nel periodo estivo migliorando le potenzialità ricettive per il flusso turistico diretto verso la città;

Considerato che il predetto programma prevede una serie di manifestazioni che interessano vie e piazze cittadine ordinariamente riservate alla circolazione stradale, e quindi essendo prevedibile la partecipazione di un pubblico e visitatori numerosi, provenienti anche dai paesi vicini, e in conseguenza delle caratteristiche della rete viaria cittadina adiacente i luoghi di aggregazione individuati necessita comunque emanare opportuni provvedimenti in materia di viabilità sia per permettere l'allestimento delle aree che per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni nelle serate interessate e richiamate nel programma sopra già citato e in particolare per gli eventi che interessano Largo PortaVecchia i giorni 20 e 21 agosto pp.vv. per i quali è prevedibile una notevole affluenza di persone e veicoli nelle aree limitrofe;

Vista l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico già rilasciata con prot.n.37217 del 08/8/2011, nonché la nota datata 14/7/2011 – con ns. prot.arrivo nr.33694 del 15/7/2011 - con cui si comunicano i veicoli e le relative targhe che necessariamente devono avere accesso alle aree per le operazioni di carico e scarico delle attrezzature inerenti l'evento;

Vista la nota pervenuta da parte dell'Associazione FORMENTIS A.P.S. con sede in Monopoli alla via A.Mantegna, 11 e Presidente il dott. Recchia Enrico, con prot.arrivo nr.37554 del 9/8/2011 con al quale si chiede l'istituzione dei divieti di sosta e transito per le aree interessate dall'evento;

Letta la nota pervenuta dal locale Commissariato di P.S. con loro prot. Cat.A.4/UGOS/2011 del 10/8/2011 – ns. prot. arrivo nr.37538 del 10/8/2011 - con cui la locale Autorità di P.S. rappresenta probabili problemi di viabilità, ordine pubblico e sicurezza pubblica derivanti dalla location dell'evento in tale area, nonché la successiva nota con loro prot. n. Cat.A.4/UGOS/2011 del 12/8/2011 con cui si esprime **nulla osta** condizionato all'adozione di particolari provvedimenti in ordine alla viabilità, poi rimodulati a seguito di concertazione diretta e telefonica tra lo scrivente Comandante della P.M. e lo stesso Dirigente del Commissariato di P.S. di Monopoli, in quanto condivisi e derivanti dalla riunione tecnico-operativa tenuta in data 12/8/2011;

Considerato l'alto valore sociale e culturale che tali manifestazioni rivestono per la popolazione locale;

Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito della zona meglio sopra indicata;

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento.

E' istituito in Monopoli:

- Il divieto di sosta con rimozione in Largo Portavecchia dalle ore 18,00 del 19 agosto 2011 alle ore 06,00 del giorno 22 agosto 2011 al fine di consentire il montaggio e smontaggio del palco e degli allestimenti necessari per la manifestazione; a tale fine è da ritenersi integrata l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico già rilasciata con prot.n.37217 del 8/8/2011 e i derivanti adempimenti per la TOSAP dovuta (comunicazioni alla *Censum spa*);
- Il divieto di transito e sosta con rimozione sul Lungomare PortaVecchia – tratto compreso tra Largo Portavecchia e strada prospiciente la costa – *fino alla pista ciclabile ivi presente* - dalle ore 16,00 del giorno 20/8/2011 alle ore 06,00 del giorno 22/8/2011, e comunque fino a completo sgombero degli allestimenti inerenti i due concerti serali organizzati;
- Il divieto di sosta con rimozione nei giorni del 20/8/2011 e 21/8/2011 – dalle ore 17,00 alle ore 02,00 del giorno successivo (per ciascuna giornata) nei seguenti tratti di strada:
 - a) Via Cadorna – tratto compreso tra via Quasimodo e Largo Portavecchia – ambo i lati;
 - b) Via Procaccia – tratto compreso tra Largo Portavecchia e via Europa Libera – lato monti – mentre sul lato mare riservato ai residenti del centro storico, la sosta sarà consentita ai veicoli autorizzati – con regolare contrassegno esposto - che potranno solo defluire dall'area, prima dell'interdizione al transito, purchè la circolazione non costituisca pregiudizio per i pedoni presenti sulla strada;

- Il divieto di transito nei giorni del 20/8/2011 e 21/8/2011 – dalle ore 17,00 alle ore 02,00 del giorno successivo (per ciascuna giornata) – e comunque fino al termine della manifestazione o degli assembramenti - se ancora presenti sulla strada - nei seguenti tratti di strada:
 - a. Via Cadorna – tratto compreso tra via P. Pietro Manghisi e Largo Portavecchia;
 - b. Via Procaccia – tratto compreso tra Largo Portavecchia e via Europa Libera; sarà consentito solo il deflusso ai veicoli autorizzati alla sosta nell'area riservata ai residenti del centro storico, ma solo prima dell'inizio dei concerti programmati e purché la circolazione non costituisca pregiudizio per la sicurezza dei pedoni presenti sulla strada;
 - c. Largo Portavecchia e Lungomare Portavecchia;
- Il solo divieto di transito su tutte le traverse alla via Cadorna – comprese via Quasimodo e la sua parallela lato/monti e via Reginaldo Pirano - che adducono alla stessa relativamente al solo ultimo tratto di strada prima della via Cadorna, e in modo da consentire il deflusso dei veicoli verso altre direttrici stradali che defluiscano dalle aree interessate dalle manifestazioni;
- Il transito alternato – quale area di filtro viario sulla via Cadorna – nel tratto di strada compreso tra Piazza D'Annunzio e via Reginaldo Pirano.

I mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine stazioneranno sulla via Procaccia per confluire o defluire nelle situazioni di emergenza.

Nelle aree interdette al transito sarà consentito l'accesso per le sole operazioni di carico e scarico del materiale necessario agli allestimenti ai seguenti veicoli, nonché la sosta sul Lungomare Portavecchia qualora logisticamente necessaria, nei giorni dal 19/8/2011 al 22/8/2011, fino al termine dei servizi connessi con gli eventi musicali, ai seguenti veicoli:

MERCEDES SPRINTER 133 targato BC380FX – IVECO TURBO DAILY targato AA160SG -

L'Organizzatore – Associazione Formentis – garantirà il supporto alle operazioni di delimitazione delle aree critiche per la viabilità con almeno nr.10 unità adeguatamente organizzate e visibili alle Forze di Polizia con indumenti corredati da materiale retroriflettente e loghi dello Staff organizzatore - provvedendo altresì alla corretta collocazione della segnaletica stradale mobile, alla sua efficienza e vigilanza – rispondendo a titolo esclusivo di eventuali danni diretti ed indiretti derivanti dalla non corretta installazione (eseguita e collocata secondo le indicazioni e disposizione del personale del Comando di P.M. di Monopoli).

Il richiedente utilizzerà quindi idonea e regolamentare segnaletica stradale mobile, garantendo comunque il regolare traffico veicolare e le preventive deviazioni di itinerario necessarie per evitare intasamenti veicolari.

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del richiedente, che conserverà ogni tipo di responsabilità diretta ed indiretta da eventuali danni derivanti, sollevando il Comune di Monopoli e i suoi Funzionari da qualsiasi onere.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell'area avrà altresì cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare svolgimento, ovvero modificandone modalità, contenuto e orario secondo le esigenze derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni in corso.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all'Ufficio Messaggi notificatori per l'invio a:

- al Signor Sindaco;
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
- Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- Lombardi Ecologia s.p.a. - Monopoli;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali;
- all'Associazione FORMENTIS di Monopoli;
- all'Associazione ATLANTIS 27 di Monopoli per i servizi di Protezione Civile di supporto al Comando di P.M. nell'evento;
- all'Ufficio Commercio c/o V.P.A.O. Comune Monopoli, e alla ditta CENSUM spa.

A V V I S A

Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992. Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI^A.O. Polizia Locale del Comune di Monopoli. Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

Dal Comando della Polizia Municipale,

13 AGO 2011

IL DIRIGENTE VI^ A.O. – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)

Michele Palumbo